



Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari relativa alla Svizzera

Rapporto sui risultati della consultazione

Novembre 2018

Indice

1.	Situazione iniziale	5
2.	Procedura di consultazione e valutazione	5
2.1.	Procedura di consultazione	5
2.2.	Metodo di valutazione	5
3.	Panoramica dei risultati della consultazione	6
4	Trasparenza delle persone giuridiche	6
4.1.	Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative (abolizione formale delle azioni al portatore)	6
	4.1.1. Panoramica sui risultati della consultazione	6
	4.1.2. Osservazioni sulle singole disposizioni	8
4.2	Sistema di sanzionamento	13
	4.2.1. Panoramica sui risultati della consultazione	13
	4.2.2. Osservazioni sulle singole disposizioni	14
4.3	Obbligo di avere un conto bancario (art. 958g CO)	15
	4.3.1 Panoramica sui risultati della consultazione	15
	4.3.2 Osservazioni sull'articolo 958g CO	16
4.4	Diritto di consultazione (art. 686 cpv. 6, art. 697l cpv. 5, art. 790 cpv. 4 lett. 2, art. 837 cpv. 3 CO)	17
	4.4.1 Panoramica sui risultati della consultazione	17
	4.4.2 Osservazioni sulle disposizioni	18
4.5	Succursali di imprese estere (art. 935 cpv. 3 CO)	18
	4.5.1 Panoramica sui risultati della consultazione	18
	4.5.2 Osservazioni sull'articolo 935 capoverso 3 CO	19
5.	Scambio di informazioni	19
5.1	Confidenzialità della domanda (art. 15 cpv. 3 LAAF)	19
	5.1.1 Panoramica sui risultati della consultazione	19
5.2	Capacità di essere parte e capacità processuale (art. 18a LAAF)	19
	5.2.1 Panoramica sui risultati della consultazione	19
	5.2.2 Osservazioni sull'articolo 18a LAAF	19
6.	Altre osservazioni	20
6.1	Legge GAFI	20
6.2	Annuncio dell'avente economicamente diritto alle azioni (art. 697j CO)	20

6.3	Sanzioni di diritto civile in caso di inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697 ^m CO).....	23
6.4	Varie	23
7.	Riepilogo dei pareri presentati dai Cantoni in merito a questioni attuative.....	24

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABPS	Associazione delle Banche Private Svizzere
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ASG	Associazione svizzera di gestori di patrimoni
ASSI	Associazione svizzera delle società d'investimento
CDCF	Conferenza dei direttori cantionali delle finanze
CO	Codice delle obbligazioni
CP	Centre Patronal
CP	Codice penale
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Forum OAD	Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
I Verdi	Partito ecologista svizzero
LAAF	Legge sull'assistenza amministrativa fiscale
LICol	Legge sugli investimenti collettivi
LInFi	Legge sull'infrastruttura finanziaria
LRD	Legge sul riciclaggio di denaro
OAD FCT	Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino
OAD-ASA	Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni
OAD-ASSL	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle Società di Leasing
PLR	PLR.I Liberali-Radicali
PPD	Partito Popolare Democratico
PSS	Partito socialista svizzero
pvl	Partito verde liberale svizzero
SATC	Swiss Association of Trust Companies
SSIC	Società Svizzera degli Impresari Costruttori
UBCS	Unione delle Banche Cantionali Svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
UNIGE	Université de Genève
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera
VQF	Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen

1. Situazione iniziale

Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito Forum globale) si adopera affinché gli standard sullo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio automatico di informazioni siano applicati in modo uniforme a livello internazionale. Il Forum globale verifica l'applicazione degli standard per mezzo di valutazioni tra pari («peer review»). Le valutazioni tra pari riguardanti lo scambio di informazioni su domanda si svolgono in due fasi. Nella prima fase si esamina se a livello nazionale sussistono le basi giuridiche necessarie per lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard internazionale. La seconda fase valuta l'applicazione delle basi giuridiche nella prassi.

La scala di valutazione prevede quattro livelli: «conforme», «ampiamente conforme», «parzialmente conforme» e «non conforme». Solo i giudizi «conforme» e «ampiamente conforme» sono considerati sufficienti, mentre i giudizi «parzialmente conforme» e «non conforme» sono considerati insufficienti secondo le direttive del G20 e del Forum globale. Una volta superata la fase 2 viene assegnato un giudizio complessivo.

Il 26 luglio 2016 il Forum globale ha pubblicato il rapporto sulla fase 2 della Svizzera, in cui sono contenute diverse raccomandazioni relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni. Lo scopo del progetto consiste nell'adottare le misure necessarie all'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale.

La prossima valutazione tra pari relativa alla Svizzera inizierà nell'ultimo trimestre del 2018. Stando all'attuale calendario delle valutazioni, le necessarie modifiche di legge devono entrare in vigore entro ottobre del 2019, affinché possano essere considerate nell'ambito della prossima valutazione tra pari.

2. Procedura di consultazione e valutazione

2.1. Procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata avviata il 17 gennaio 2018 e si è conclusa il 24 aprile 2018. Alla consultazione hanno partecipato tutti i Cantoni, sei partiti politici (PPD, PLR, PVL, I Verdi, PSS, UDC), sei organizzazioni (economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, ASB, USS, USAM, Unione delle città svizzere) come pure 39 rappresentanti degli ambienti interessati (Alliance Sud/Public Eye, Tribunale amministrativo federale, CP, EXPERTSuisse, CDCF, FER, Forum OAD, Forum PMI, OAD FCT, SATC, FSA, SSIC, Federazione Svizzera dei Notai, scienceindustries, OAD-ASSL, OAD-ASA, Städtische Steuerkonferenz, ASSI, Swiss Board Forum, SwissHoldings, Transparency International, UNIGE, UBCS, ABPS, VQF; gli studi legali Bär & Karrer, Baker McKenzie, Homburger, Lenz & Staehelin, Kohli & Urbach, MCE Avocats, Schellenberg Wittmer, Vischer, Walder Wyss; le imprese attive nella criptoindustria: Bitcoin Association, Bity SA, IndéNodes Sàrl, Moving Media GmbH).

Hanno rinunciato a esprimere un parere: i Cantoni GL, GR, OW, il Tribunale amministrativo federale e la Federazione Svizzera dei Notai. L'Unione svizzera degli imprenditori ha rinunciato a esprimere il proprio parere, poiché l'oggetto della consultazione rientra tra le competenze di economiesuisse. Anche l'Unione delle città svizzere rinuncia a esprimere il proprio parere e rimanda a quello della Städtische Steuerkonferenz.

2.2. Metodo di valutazione

I pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente, ma verrà compendiata la posizione generale dei partecipanti. Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati in Internet dalla Cancelleria federale.

3. Panoramica dei risultati della consultazione

Per una panoramica tematica si rimanda ai singoli capitoli. Si vedano i numeri 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 5.1.1 e 5.2.1.

4 Trasparenza delle persone giuridiche

4.1. Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative (abolizione formale delle azioni al portatore)

4.1.1. Panoramica sui risultati della consultazione

Dei 23 Cantoni che hanno espresso un parere, 20 (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH) approvano il progetto. Secondo il Cantone SZ, il legislatore non ottiene un giudizio positivo se le disposizioni della legge GAFI entrate in vigore il 1° luglio 2015 devono essere nuovamente rivedute entro pochi anni a seguito della pressione internazionale. Secondo il Cantone TI l'abolizione delle azioni al portatore è eccessiva. Il Cantone FR non si pronuncia sulla questione.

Dei sei partiti politici che si sono pronunciati, pvl, I Verdi e PSS sono sostanzialmente favorevoli; il pvl perché ritiene che senza l'abolizione delle azioni al portatore alla prossima valutazione tra pari verrebbe espresso un giudizio negativo. Formulano alcune proposte di modifica. Il pvl reputa che la conversione automatica delle azioni al portatore in azioni nominative sia una misura sproporzionata e propone di esaminare una normativa meno incisiva. Il pvl considera il termine nei regimi transitori per l'annuncio a posteriori dei titolari di azioni al portatore troppo breve, mentre il PSS troppo lungo.

Il PPD respinge il progetto perché lo ritiene eccessivo. Le raccomandazioni del Forum globale non dovrebbero essere attuate a spese dello Stato di diritto svizzero. Secondo il PLR la Svizzera non deve assumere il ruolo di allieva modello; si tratterebbe soprattutto di mantenere il giudizio positivo ottenuto all'ultima valutazione. Il Forum globale non avrebbe richiesto l'abolizione delle azioni al portatore, che produrrebbe un'espropriazione di fatto. Anche l'UDC è contraria al progetto e adduce motivi analoghi. Nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni del GAFI del 2012 il legislatore aveva espresso l'esplicita volontà di mantenere le azioni al portatore.

Delle sei organizzazioni che hanno preso posizione, economiesuisse, ASB e USS approvano il progetto; economiesuisse subordina tuttavia la propria approvazione alla condizione che l'abolizione sia imperativa. Economiesuisse e ASB reputano che la conversione delle azioni al portatore al momento stesso dell'entrata in vigore della legge sia una misura eccessiva e propongono pertanto un termine transitorio.

L'ASB ritiene le singole norme troppo estranee alla prassi. L'USAM respinge l'abolizione delle azioni al portatore, considerandola a sua volta un'espropriazione di fatto. La misura risulterebbe inoltre troppo dispendiosa, andando ad aggiungersi a costi di attuazione della legge GAFI dell'ordine di quattro–sei cifre.

Dei 39 rappresentanti degli ambienti interessati, Alliance Sud/Public Eye, EXPERTSuisse, CDCF, SATC, Städtische Steuerkonferenz, UBCS, ABPS, Transparency International e Schellenberg Wittmer ritengono che l'abolizione delle azioni al portatore sia una misura adeguata per aumentare la trasparenza delle persone giuridiche. L'UBCS ritiene che la conversione automatica delle azioni al portatore sia una misura sproporzionata e propone un termine transitorio. La stessa propone pure di prendere in considerazione un'attenuazione transitoria dei costi, ad esempio per le tasse degli uffici del registro di commercio e gli emolumenti dei notai pubblici.

Sono contrari all'abolizione CP, FER, Forum OAD, Homburger, Forum PMI, MCE Avocats, OAD FCT, FSA, SSIC, Scienceindustries, OAD-ASSL, OAD-ASA, ASSI, Swiss Board Forum, SwissHoldings, ASG, VQF, UNIGE. Sarebbe sorprendente che si ritorni sull'abolizione delle azioni al portatore, dopo che nell'ambito della legge GAFI il legislatore avrebbe espresso chiaramente la volontà di volerle mantenere. L'attuazione delle raccomandazioni non ne richiederebbe l'abolizione. Con la legge GAFI sarebbero già state adottate misure per aumentare la trasparenza delle persone giuridiche che attuerebbero a sufficienza le raccomandazioni. L'abolizione genererebbe inoltre costi ingenti (soprattutto per atti pubblici, tasse d'iscrizione nel registro, spese di consulenza) per le imprese interessate e comporterebbe complicazioni importanti se gli azionisti non dovessero ancora essersi annunciati e non lo facessero neppure entro il termine di 18 mesi. L'abolizione aggraverebbe le PMI svizzere soprattutto con gli emolumenti. Dall'entrata in vigore della legge GAFI le PMI avrebbero speso ingenti somme di denaro per registrare i titolari di azioni al portatore e per garantire la registrazione dei principali titolari di azioni nominative. Oltre al dispendio legato all'attuazione, da non sottovalutare, il costante adeguamento alle svariate istanze del GAFI e del Forum globale determinerebbe una grande incertezza del diritto per le imprese che applicano il diritto.

Forum PMI e OAD FCT chiedono una riduzione del dispendio amministrativo e dei costi per le imprese interessate. In caso di abolizione delle azioni al portatore sarebbe pertanto da esaminare se, in collaborazione con gli uffici del registro di commercio, sia possibile effettuare un adeguamento automatico degli statuti al nuovo diritto, al fine di risparmiare i costi per gli atti pubblici e l'iscrizione nel registro di commercio.

Se si procederà con l'abolizione, Forum PMI, Lenz & Staehelin e FSA chiedono che sia prevista, come alternativa, l'immobilizzazione delle azioni al portatore. Bär & Karrer, Homburger e UNIGE propongono che le azioni al portatore prendano la forma di titoli contabili. Invece di una conversione sarebbe ipotizzabile un «grandfathering» delle azioni al portatore esistenti e un divieto di costituire nuove società con azioni al portatore.

Baker McKenzie, Bär & Karrer, EXPERTSuisse, Homburger, Lenz & Staehelin, FSA e UNIGE reputano le disposizioni transitorie sproporzionate perché trascenderebbero le raccomandazioni del Forum globale. Secondo Bär & Karrer, CP, EXPERTSuisse, Homburger, OAD FCT, SATC, SSIC, Städtische Steuerkonferenz, ASSI e Swiss Board Forum, la perdita definitiva dei diritti legali in caso di mancato annuncio da parte degli azionisti senza garanzie procedurali minime e possibilità di giustificazione è anticostituzionale ed è equiparabile a un esproprio. Le richieste del Forum globale sarebbero garantite dalle disposizioni di diritto penale proposte. Per quanto riguarda la perdita dei diritti legali, andrebbe osservato che la maggior parte degli azionisti interessati aveva acquistato le proprie azioni nominative in un momento in cui era perfettamente legale. A questo si aggiungerebbe che numerose società, se non quasi tutte, non aveva preso atto dell'entrata in vigore della legge GAFI. Ciò non stupirebbe, poiché la maggior parte di queste società non disponeva di un ufficio di revisione e la legge GAFI avrebbe ottenuto scarsa attenzione dai media. La regolamentazione proposta non sarebbe pertanto sostenibile sotto il profilo dello Stato di diritto.

ASB, Baker McKenzie, CP, Forum PMI, FSA e SSIC esigono termini transitori più lunghi.

4.1.2. Osservazioni sulle singole disposizioni

Art. 622 CO

Cpv. 1

Baker McKenzie ritiene che l'ammissibilità delle azioni al portatore per le società quotate in borsa non sia convincente, perché l'obbligo di annunciare previsto dal diritto borsistico si applica soltanto a partecipazioni superiori al tre per cento dei diritti di voto.

I Cantoni AI, AR e ZG chiedono l'abolizione integrale delle azioni al portatore. I Cantoni AI e AR giustificano la richiesta con la grande incertezza che la distinzione tra società con azioni quotate in borsa e società con azioni non quotate in borsa creerebbe nella prassi. In particolare per le azioni di una società negoziate in una borsa estera, per l'ufficio del registro di commercio sarebbe molto difficile verificare o stabilire se si tratti di una borsa o soltanto di una preborsa. Anche l'incertezza del diritto derivante dal ritiro delle azioni dalla quotazione di borsa potrebbe essere evitata con un'abolizione integrale delle azioni al portatore. Eventualmente si potrebbe introdurre una limitazione alla quotazione in una borsa svizzera.

Laddove le azioni al portatore non venissero abolite integralmente, il Cantone ZG sollecita l'introduzione di un obbligo di annunciare secondo cui le società dovrebbero comunicare alle autorità del registro di commercio quando negoziano le loro azioni in borsa e quando sospendono il commercio. Inoltre bisognerebbe prevedere sanzioni nel caso di omissione dell'obbligo di annunciare e mancato adeguamento dello statuto della società entro sei mesi dalla sospensione del commercio in borsa delle azioni. Il Cantone ZG giustifica la richiesta con la difficoltà delle autorità del registro di commercio di sapere se una società sia quotata e se e quando abbia sospeso il commercio in borsa.

Baker McKenzie e FSA ritengono che una deroga dall'obbligo di abolire le azioni al portatore vada applicata ogni qualvolta una società abbia quotato in borsa, in parte o interamente, una categoria di titoli di partecipazione (azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento).

Inoltre, una quotazione in una borsa estera sarebbe eccezionalmente giustificata anche nel caso in cui il diritto estero garantisca lo stesso livello di trasparenza.

Schellenberg Wittmer chiede delucidazioni circa la qualifica delle società quotate indirettamente, ossia delle società controllate da una società quotata direttamente o indirettamente, come società con azioni quotate in borsa.

Cpv. 2

Baker McKenzie e UNIGE propongono una validità anche futura delle azioni al portatore se rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili. Pertanto, il capoverso 2 dovrebbe essere modificato come segue:

² Per le società senza titoli di partecipazione quotati in borsa le azioni al portatore devono rivestire la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera. È esclusa la fornitura di azioni agli azionisti.

Cpv. 2^{bis}

Baker McKenzie sottolinea che l'adeguamento dello statuto da parte del consiglio di amministrazione creerebbe gli stessi problemi della conversione automatica: mancano punti di riferimento per decidere in quale categoria di azioni nominative vadano convertite le azioni al portatore e in quale forma il consiglio d'amministrazione debba modificare lo statuto.

Bär & Karrer, FSA e UNIGE propongono che la conversione in azioni nominative avvenga al momento del ritiro delle azioni dalla quotazione di borsa e non alla sospensione del commercio in borsa delle azioni. La società potrebbe decidere autonomamente il ritiro delle azioni dalla quotazione di borsa, ma non potrebbe influire direttamente sul commercio in borsa.

Disposizioni transitorie

La FSA richiede un prolungamento generale dei termini transitori e propone lo stesso termine di due anni per tutti, conformemente all'articolo 4 capoverso 1 delle disposizioni transitorie.

Art. 2 delle disposizioni transitorie

L'ASB chiede che la disposizione sia formulata come segue:

¹ Le società che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono iscritte nel registro di commercio e il cui statuto non è conforme al nuovo diritto devono adeguare il loro statuto al nuovo diritto al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto.

² Scaduto il termine previsto al capoverso 1, l'Ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l'iscrizione di una modificazione nel registro di commercio finché lo statuto non sia stato adeguato.

³ Scaduto il termine, è possibile chiedere al tribunale di prendere le misure necessarie conformemente all'articolo 731b capoverso 1 numero 5 CO.

Cpv. 1

Economisuisse, ASB, Baker McKenzie, CP, SSIC e UBCS ritengono problematica una conversione automatica delle azioni al portatore esistenti in azioni nominative, poiché l'articolo 622 capoverso 2^{bis} CO del progetto prevede una regolamentazione diversa. Baker McKenzie osserva che nel caso di una conversione automatica la certezza del diritto non sarebbe garantita: il nuovo quadro normativo si scosterebbe dalla struttura del capitale ancorata nello statuto e non consentirebbe a terzi di evincere se una società possieda azioni quotate o meno. I partecipanti menzionati postulano che alle società venga concesso un termine per la conversione, che dovrebbe essere effettuata dalla società stessa. Viene proposto un termine da sei mesi a tre anni. FSA e UNIGE propongono una procedura secondo cui la società annuncerebbe mediante tripla pubblicazione l'annullamento dei titoli che non le sono stati sottoposti ai fini dell'adeguamento al nuovo quadro normativo o della distruzione, e in seguito ne pubblicherebbe l'annullamento.

Secondo Baker McKenzie mancano prescrizioni sul tipo di azioni nominative in cui convertire le azioni al portatore, fatto che rileverebbe soprattutto se prima dell'entrata in vigore del nuovo quadro normativo già esistevano azioni nominative. In primo luogo si partirebbe dal presupposto che le azioni al portatore vengano convertite in azioni nominative aventi lo stesso valore nominale e gli stessi diritti patrimoniali e di partecipazione. In secondo luogo le nuove azioni nominative dovrebbero presentare anche la stessa quota di liberazione delle azioni al portatore. Lo statuto potrebbe inoltre contenere una regola secondo cui il trasferimento delle azioni nominative potrebbe avvenire solo dietro approvazione della società (vincolo delle azioni). Non potendo vincolare le azioni al portatore, queste non potrebbero essere convertite in azioni nominative con trasferibilità limitata. Anche per questo motivo le azioni al portatore diventerebbero una categoria di azioni nominative a parte.

Per l'ASB non è chiaro in che modo una banca depositaria possa verificare che non le vengano fornite azioni al portatore nulle, chi distrugga le azioni al portatore e che cosa la banca debba fare con le azioni ivi depositate fisicamente.

Cpv. 2

Secondo Baker McKenzie il capoverso 2 contribuisce poco al ritiro dalla circolazione delle azioni al portatore emesse. Un titolare di un'azione al portatore che ha ottemperato al suo obbligo di annunciare viene iscritto nel libro delle azioni, senza dover presentare i titoli delle azioni, conformemente all'articolo 3 capoverso 1 delle disposizioni transitorie. Lo stesso vale per la partecipazione all'assemblea generale, poiché secondo il progetto le azioni al portatore verrebbero convertite automaticamente in azioni nominative. A un titolare di un'azione al portatore che non ha ottemperato al suo obbligo di annunciare, ma è conosciuto dalla società, accadrebbe quello che accade già oggi: verrebbe ammesso all'assemblea generale e quindi anche iscritto nel libro delle azioni. A tale scopo non servirebbe, infatti, una prova esplicita della qualità di azionista, come nel caso delle azioni nominative. Nel caso dei titolari di azioni al portatore che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare e sono sconosciuti alla società, la distruzione dei titoli da parte della società sarebbe possibile soltanto se questa possiede i titoli, che non sarebbe appunto il caso. Per richiedere l'annullamento di un titolo alla società mancherebbe la legittimazione attiva, di cui disporrebbe unicamente il titolare del diritto. Oltre all'autorizzazione per l'avvio di una procedura di annullamento potrebbe essere ragionevole obbligare gli azionisti a consegnare i titoli delle loro azioni alla società.

Art. 3 delle disposizioni transitorie

Secondo Baker McKenzie la disposizione lascia irrisolte numerose questioni giuridiche ed è in contrapposizione con i principi del diritto societario (ad es. riferimento alla non identificazione anziché all'omissione dell'annuncio; discutibile mantenimento di obblighi di annunciare più severi per titolari di azioni al portatore al momento della conversione automatica in azioni nominative; questioni legate all'emissione di azioni proprie; dubbia rinuncia dell'attestazione pubblica della nuova emissione delle azioni da parte del consiglio d'amministrazione; opinabile mantenimento di un obbligo di liberazione successiva se le azioni annullate erano in parte liberate; procedura di annullamento, che materialmente non coinciderebbe con quella stabilita nella legislazione). La disposizione indurrebbe inoltre a commettere abusi, ad esempio nell'ambito di una controversia tra azionisti, con l'acquisizione del controllo a spese di uno degli azionisti, o a danneggiare creditori pignorati. Infine occorrerebbe pure esaminare se la disposizione non violi gli accordi sulla protezione degli investimenti conclusi dalla Svizzera. Si dovrebbe partire dal presupposto che gli azionisti esteri sarebbero particolarmente interessati dalle conseguenze della nullità, avendo ancor meno cognizione di causa della nuova regolamentazione rispetto agli azionisti domiciliati in Svizzera.

Cpv. 2

Per Bär & Karrer e UNIGE la disposizione porterebbe a una disparità di trattamento tra titolari di azioni nominative che non sono mai stati titolari di azioni al portatore, e titolari di azioni nominative divenuti tali con il nuovo diritto. La disparità di trattamento starebbe nel fatto che soltanto questi ultimi devono essere iscritti e annunciati entro 18 mesi e sono minacciati da conseguenze più severe.

EXPERTSuisse e la Städtische Steuerkonferenz propongono che invece della decadenza incondizionata, o a complemento della perdita dei diritti degli azionisti, si verifichi, nei casi in cui i diritti di partecipazione non annunciati siano per legge attribuiti alla società, se sia da prevedere un obbligo di indennizzo della società a favore dei titolari precedenti della partecipazione, laddove l'obbligo di annunciare non sia stato ottemperato senza propria colpa (come ad es. nel caso di un'eredità). Anche in questo caso gli azionisti precedenti non potrebbero riottenere il loro ruolo di azionisti, ma verrebbero indennizzati per la perdita dei loro diritti di partecipazione;

l'indennità sarebbe a spese della società che aveva ricevuto il relativo patrimonio attraverso l'attribuzione dei diritti di partecipazione quali azioni proprie.

Per pvl, CP, EXPERTSuisse, FER, Forum PMI e SATC il termine di 18 mesi sarebbe troppo breve. Il pvl ritiene adeguato un termine di quattro anni, CP e Forum PMI un termine di cinque, mentre EXPERTSuisse intende prolungare il termine a 10 anni, e per gli eredi a due anni dal decesso dell'azionista. L'USS per contro ritiene che il termine sia troppo lungo e vuole ridurlo a 12 mesi al massimo.

Cpv. 3

Schellenberg Wittmer respinge la perdita definitiva dei diritti legali in caso di mancato annuncio e l'attribuzione dei conferimenti alla società. Soprattutto quest'ultimo aspetto sarebbe in contrapposizione con i principi fondamentali del diritto societario, sollevando di conseguenza numerosi interrogativi.

La Städtische Steuerkonferenz propone di esaminare la possibilità di ripristino dei diritti patrimoniali degli azionisti anche dopo un annuncio tardivo e l'introduzione di un indennizzo per gli azionisti interessati.

Baker McKenzie osserva che una parte delle azioni al portatore da annullare sarebbe detenuta da terzi in ragione di una relazione di pegno o di un'altra relazione di sicurezza. Poiché in caso di un acquisto non assoggettato ad annuncio tali terzi non sottostarebbero all'obbligo di annuncio, la regolamentazione proposta vanificherebbe il diritto di garanzia.

Art. 4 delle disposizioni transitorie

Cpv. 1

Secondo i Cantoni AI, BL, FR, SG e UR è quasi impossibile affrontare l'elevato numero di modificazioni di statuto supplementari o di procedure d'esecuzione forzate con le risorse attualmente disponibili senza che la gestione dell'attività quotidiana ne risenta. La disposizione causerebbe anche incertezza del diritto quando i giustificativi (statuti) sarebbero in contrapposizione con l'iscrizione nel registro di commercio, dopo che alla scadenza del termine transitorio di due anni l'ufficio del registro di commercio avrebbe modificato d'ufficio l'iscrizione. I Cantoni AI e UR ritengono che ne sarà interessato oltre il 30 per cento degli statuti delle società anonime. I terzi dovrebbero però poter fare affidamento sul fatto che le copie dei giustificativi corrispondano a quanto iscritto nel registro di commercio.

Baker McKenzie ritiene che il capoverso 1 sia incompleto. Occorrerebbe stabilire che il consiglio d'amministrazione effettua l'adeguamento tramite un'attestazione pubblica. Anche Bär & Karrer chiedono che la modificazione degli statuti sia configurata come obbligo del consiglio d'amministrazione. Quest'ultimo dovrebbe effettuare la modificazione rapidamente, al fine di limitare il più possibile nel tempo la divergenza tra realtà e contenuto degli statuti.

Il Forum PMI e l'UBCS chiedono che il termine di adeguamento venga prolungato da due a, rispettivamente, dieci e tre anni al fine di ridurre il dispendio amministrativo e i costi delle PMI interessate. Alle società che non hanno effettuato le modifiche entro i termini potrebbe essere applicato un blocco del registro.

Cpv. 2

I Cantoni AI, AR, BS e ZG nonché Baker McKenzie rimandano a diverse difficoltà pratiche per gli uffici del registro di commercio a cui, con questa disposizione, verrebbe imposto un nuovo obbligo di verifica. Gli uffici del registro del commercio non potrebbero infatti sapere se una società sia quotata in borsa e quando questa sospenda il commercio delle sue azioni. Non

sarebbero quindi nemmeno in grado di riconoscere quando eventualmente respingere una modificazione dello statuto. A questo si potrebbe rimediare obbligando le società quotate in borsa a dimostrare, in occasione di ogni modificazione dello statuto, di essere ancora quotate e prevedendo a livello normativo una limitazione della quotazione in una borsa svizzera.

Per Baker McKenzie è dubbio se l'obbligo dell'ufficio del registro di commercio di respingere la notificazione sia sensato anche per altre modificazioni di carattere dichiarativo degli statuti. Ad esempio, nel caso di una rettifica del capitale azionario conseguente all'esercizio di diritti di conversione o di opzione da capitale condizionale sarebbe da considerare il preponderante interesse pubblico a che questa modificazione discenda dagli statuti depositati e consultabili presso l'ufficio del registro di commercio. Si porrebbe inoltre la questione del modo in cui l'ufficio del registro di commercio debba stabilire se una società debba modificare i propri statuti o no. Non sarebbe così semplice verificare l'esistenza di una quotazione in borsa e da quanto tempo la società risulti quotata in borsa.

Cpv. 3

I Cantoni AI e AR invitano a riflettere sul fatto che gli statuti delle società anonime con azioni nominative si distinguono in diversi punti dagli statuti di società anonime con azioni al portatore. Con una conversione effettuata per legge rimarrebbe incerto quali regole degli statuti verrebbero modificate «automaticamente» e quali no. In base a queste considerazioni, il Cantone AI propone di fissare a un anno il termine per adeguare gli statuti e per l'iscrizione nel registro di commercio. La conversione in azioni nominative dovrebbe aver luogo soltanto attestando pubblicamente la decisione dell'assemblea generale di modificare gli statuti. Inoltre, si potrebbe stabilire che, nel caso di un mero adeguamento del tipo di azioni, il consiglio d'amministrazione lo possa effettuare senza attestazione pubblica. Una modificazione degli statuti non effettuata entro i termini potrebbe essere qualificata come lacuna nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 731b CO e deferita al giudice per le misure necessarie. Anche l'UBCS propone di estendere il diritto di chiedere dell'ufficiale del registro di commercio secondo l'articolo 731b CO a queste fattispecie.

Il Cantone UR chiede che per le società che non modificano il proprio statuto entro i termini previsti e non danno seguito alla diffida dell'ufficio del registro di commercio, su domanda di quest'ultimo il giudice esiga il ripristino dell'ordine legale.

Secondo il parere di Baker McKenzie, il capoverso 3 non impedisce che dopo la rettifica del registro gli statuti continuino a scostarsi dalle circostanze effettive.

Art. 697i CO

UNIGE ritiene opportuno abrogare l'articolo 697i CO anche nell'eventualità in cui le azioni al portatore debbano rivestire la forma di azioni emesse quali titoli contabili, purché le disposizioni sull'immobilizzazione garantiscano la necessaria trasparenza.

Art. 697j CO

Cpv. 1

UNIGE ritiene opportuno precisare il capoverso 1, stabilendo che il consiglio d'amministrazione (o l'organo autorizzato dal regolamento d'organizzazione) debba allestire l'elenco sulla base delle informazioni ricevute dagli azionisti e che vi deve inserire dette informazioni a meno che non esista una prova che le informazioni sono inesatte:

1 Una società i cui titoli di partecipazione non sono quotati in borsa tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati. Non può rifiutare l'iscrizione nell'elenco senza fornire la prova dell'inesattezza dei dati forniti.

Art. 40 LICol

Cpv. 1

Bär & Karrer e UNIGE propongono di abrogare la disposizione. Al pari degli altri investimenti collettivi di capitale aperti, conformemente ai «Terms of Reference 2016» le SICAV sarebbero escluse dal campo di applicazione delle raccomandazioni del Forum globale. Conformemente all'articolo 40 ORD-FINMA le SICAV, ossia le direzioni di fondi, sarebbero già tenute a identificare il sottoscrittore al momento della sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale svizzeri come pure il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali quando il valore della sottoscrizione supera 25 000 franchi.

4.2 Sistema di sanzionamento

4.2.1. Panoramica sui risultati della consultazione

15 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, VS, ZH) come pure PSS, economiesuisse, USS, OAD FCT e Transparency International approvano in linea di principio l'adozione di sanzioni (art. 731b cpv. 1 n. 4 CO). Economiesuisse chiede che le disposizioni siano esaminate con attenzione in merito alla loro necessità e opportunità, e alcuni partecipanti propongono altri adeguamenti.

Il Cantone ZG, I Verdi, Lenz & Staehelin, FSA e la Städtische Steuerkonferenz accolgono l'introduzione delle sanzioni penali.

Baker McKenzie, Bär & Karrer, Lenz & Staehelin, FSA, Scienceindustries, Swiss Board Forum, SwissHoldings, UNIGE, ABPS sono contrari all'articolo 731b capoverso 1 numero 4 CO.

I partiti pvl e UDC nonché ASB, CP, EXPERTSuisse, Forum OAD, SSIC, Schellenberg Wittmer, SVIG, Swiss Board Forum, ASG, VQF e Walder Wyss si pronunciano contro il sistema di sanzionamento proposto. Le disposizioni penali sarebbero sproporzionate e superflue ai fini dell'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale. Disconoscerebbero le varie realtà proprio nel settore delle PMI e penalizzerebbero comportamenti in molti casi non consapevolmente illegali. L'inosservanza degli obblighi a norma del diritto civile di annunciare o di tenere un elenco potrebbe essere sanzionata anche con provvedimenti di diritto civile, come già sarebbe il caso per la maggior parte degli obblighi previsti dal diritto societario.

Schellenberg Wittmer respinge le sanzioni penali perché, senza un contestuale chiarimento delle incertezze del diritto relative all'articolo 697j CO (cfr. n. 6 più sotto), si opporrebbero al principio di legalità («nulla poena sine lege») e al correlato obbligo della certezza («nulla poena sine lege certa»).

ASSI, SwissHoldings, Lenz & Staehelin, OAD-ASA chiedono lo stralcio delle sanzioni di diritto civile di cui all'articolo 697m CO, nel caso in cui venissero mantenute quelle penali. La Städtische Steuerkonferenz suggerisce di riconsiderare le disposizioni, perché l'identificazione dell'avente economicamente diritto potrebbe essere problematica.

I partiti PPD e PLR non si esprimono in merito al progetto.

4.2.2. Osservazioni sulle singole disposizioni

Art. 731b CO

Nel caso in cui il capoverso 1 numero 4 non venisse stralciato, i Cantoni AI, AR e ZG postulano che l'ufficiale del registro di commercio non abbia il diritto di chiedere al tribunale di prendere le misure necessarie, considerato che il rapporto esplicativo non lo include tra le autorità autorizzate a consultare il libro delle azioni.

Il Cantone ZG rileva come di fatto le società siano diventate un articolo di consumo. Una volta perso l'interesse per la società, gli organi si dimetterebbero e si farebbero cancellare dal registro di commercio, provocando deliberatamente una dichiarazione di fallimento per lacune nell'organizzazione. Lo Stato avrebbe poi il compito di liquidare la società a spese del contribuente. Con il nuovo numero 4 verrebbe creato un ulteriore strumento per liberarsi di una società non più necessaria e delegare il lavoro allo Stato. La sanzione del fallimento in relazione al numero 4 sarebbe sproporzionata.

I Cantoni SG e ZH propongono di estendere il diritto di chiedere al tribunale di prendere le misure necessarie conformemente al capoverso 1 ad autorità e intermediari finanziari di cui agli articoli 686 capoverso 6 e 697/ capoverso 5 CO, altrimenti l'articolo 731b capoverso 1 numero 4 CO rimarrebbe lettera morta.

Secondo Baker McKenzie la disposizione non dovrebbe essere collegata alla questione se gli elenchi siano tenuti in modo regolare, ma se siano tenuti nel rispetto degli obblighi e delle prescrizioni. Diversamente, il mancato annuncio di un azionista potrebbe avere gravi conseguenze per la società, non potendo questa allestire alcun elenco. Si tratterebbe di una lacuna nell'organizzazione e in quanto tale potrebbe causare lo scioglimento e la liquidazione della società: un effetto del tutto sproporzionato.

Lenz & Staehelin e FSA spingono affinché le conseguenze pratiche della prevista modifica materiale della disposizione siano di minima portata: gli azionisti avrebbero un accesso limitato al libro delle azioni, l'ufficiale del registro del commercio praticamente non potrebbe accedervi e i creditori non avrebbero alcun diritto a consultarlo. Le stesse persone autorizzate a chiedere secondo l'articolo 731b CO tipicamente non saprebbero quindi se il libro delle azioni e l'elenco degli aventi economicamente diritto siano tenuti regolarmente e correttamente. La loro richiesta non potrebbe nemmeno fondarsi su un interesse legittimo, salvo in caso di abusi (ad es. nell'ambito di controversie sul controllo), per fare pressione sul consiglio d'amministrazione per venire a conoscenza dell'identità degli azionisti.

I Cantoni BL, SG e ZH propongono di sostituire «ufficiale del registro di commercio» con «ufficio del registro di commercio», perché la prima espressione non viene più utilizzata.

Art. 327 CP

Baker McKenzie fanno osservare che entrambe le fattispecie dell'articolo 327 CP sono realizzate non soltanto in caso di dolo diretto, ma anche in caso di dolo eventuale. Informazioni non annunciate involontariamente, annunciate in ritardo o erratamente potrebbero essere interpretate come violazione per dolo eventuale dell'obbligo di comunicazione. Ciò sarebbe particolarmente problematico a fronte della mancanza di chiarezza su chi sia l'avente economicamente diritto in numerose situazioni della normativa. In merito agli obblighi di annunciare rimarrebbero in sospeso anche molte altre questioni. Alla luce di quanto esposto sarebbe opinabile se la disposizione sia conciliabile con il principio «nulla poena sine lege certa». Infine, come per l'articolo 731b CO, nell'ambito di controversie tra soci o tra la società e i titolari di quote esisterebbe anche in questo caso il rischio di abusi. In aggiunta, non sarebbe chiaro come vadano trattati gli annunci errati. In caso di presentazione di un annuncio errato, il socio non

avrebbe ottemperato al suo obbligo di annunciare. Tuttavia, in caso di inadempienza minore, il sanzionamento penale risulterebbe problematico.

Lett. b

Per *economisuisse*, ASB, Baker McKenzie, Schellenberg Wittmer e UBCS il sanzionamento di chi non annuncia una modifica del nome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto è problematico e sproporzionato. Propongono lo stralcio della norma.

Baker McKenzie spiega che in merito all'assenza di un termine legale per l'annuncio di una modifica, per la dottrina gli annunci possono essere effettuati anche più di un mese dopo la modifica senza che ciò comporti la sospensione o la decadenza dei diritti patrimoniali o una sospensione dei diritti di partecipazione secondo l'articolo 697m CO. Se il mancato annuncio di modifica venisse punito si porrebbe la questione di quando questo obbligo sia da ritenere non ottemperato. A sfavore di un sanzionamento penale di quest'obbligo deporrebbe anche il fatto che il socio formale spesso non sarebbe a conoscenza della modifica dei dati personali e sul domicilio dell'avente economicamente diritto. Il regime vigente non ammetterebbe un obbligo di accertamento successivo del socio formale. Per questo motivo l'obbligo di effettuare l'annuncio di una modifica si qualificherebbe come mera prescrizione d'ordine.

Il pvl propone di prevedere una multa meno severa per coloro che trasgrediscono per la prima volta e pene più severe per i recidivi.

Art. 327a CP

Per Baker McKenzie non sarebbe rilevante se gli elenchi sono tenuti correttamente, bensì se lo sono in base agli obblighi e alle prescrizioni, come previsto, ad esempio, dall'articolo 325 CP. Non sarebbe quindi chiaro se l'obbligo di tenere un elenco corretto e regolare sia da considerare già violato se presenta lacune, perché alcuni soci non si sono annunciati alla società o la società è ancora obbligata a tenere un elenco degli aventi economicamente diritto, non essendole ancora pervenuto alcun annuncio in ragione del mancato raggiungimento o superamento del valore soglia o in virtù dell'articolo 3 delle disposizioni transitorie della legge GAFI. In questo caso, i soci potrebbero danneggiare attivamente la società e i suoi organi violando i propri obblighi di annuncio, ossia non notificandosi per l'iscrizione nel registro. Non sarebbe quindi chiaro se anche l'inadempienza dell'obbligo di conservare i giustificativi delle iscrizioni nel registro dei soci e degli annunci degli aventi economicamente diritto sia contemplata dal sanzionamento.

Secondo la FSA il consiglio d'amministrazione non può essere obbligato a controllare la correttezza degli annunci degli azionisti. Un dubbio al riguardo non dovrebbe necessariamente indurre a ritenere che anche l'elenco non sia tenuto correttamente.

4.3 Obbligo di avere un conto bancario (art. 958g CO)

4.3.1 Panoramica sui risultati della consultazione

15 Cantoni (AI, BE, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TG, UR, VD, VS), pvl, PSS e la Städtische Steuerkonferenz sono favorevoli alla proposta, benché alcuni di loro propongano diversi adeguamenti.

I Cantoni AG e ZG così come PPD, PLR, UDC, *economiesuisse*, ASB, USAM, CP, Bär & Karrer, Baker McKenzie, FER, Forum OAD, Homburger, Lenz & Staehelin, Kohli & Urbach, OAD FCT, FSA, SSIC, OAD-ASSL, OAD-ASA, ASSI, Vischer, UBCS, ASG, VQF e le imprese attive nella criptoindustria (Bitcoin Association, Bity SA, IndéNodes e Moving Media GmbH) sono contrari alla proposta.

Diversi oppositori sostengono che la disposizione risulti un po' «esotica» nel confronto internazionale, dal momento che solo l'India, anche se per altri motivi, avrebbe una regolamentazione paragonabile. Ritengono che la disposizione non sia compatibile con il diritto economico di stampo liberale della Svizzera e che violi la libertà contrattuale. Questo aspetto potrebbe mettere la piazza economica svizzera in una situazione svantaggiosa rispetto alla concorrenza degli altri Paesi. Inoltre, l'obbligo di un conto bancario comporterebbe prevedibilmente costi elevati per le società e le banche interessate.

Secondo gli avversari della proposta sussistono anche difficoltà di attuazione: le banche non sarebbero obbligate ad avviare una relazione di conto con ciascun cliente, poiché non esisterebbe l'obbligo di stipulare un contratto. Al contrario, le banche sarebbero obbligate dalla LRD a evitare o a sciogliere relazioni d'affari rischiose.

Molti oppositori reputano problematico che l'obbligo di avere un conto bancario comporti indirettamente per le banche anche l'obbligo di controllare l'adempimento della controparte degli obblighi del diritto societario. Le banche non disporrebbero infatti dei mezzi necessari a tale scopo. Questo genere di attività spetterebbe allo Stato e non andrebbe trasferita alle imprese private.

4.3.2 Osservazioni sull'articolo 958g CO

La Städtische Steuerkonferenz auspica un chiarimento delle modalità secondo andrebbe controllato l'adempimento dell'obbligo di avere un conto bancario.

Secondo Baker McKenzie e Kohli & Urbach è stato trascurato il fatto che determinati enti giuridici, quali le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita, le associazioni e le fondazioni, non sono sottoposti all'obbligo di tenere un elenco dei titolari di quote e degli aventi economicamente diritto. Per questi enti giuridici la disposizione sarebbe quindi vana. Il Cantone AI e il pvl propongono di esonerare le associazioni da quest'obbligo. Lo studio legale critica anche il fatto che la disposizione si rivolgerebbe a una cerchia di destinatari troppo ampia e che una simile ampiezza non sarebbe stata richiesta nemmeno dal Forum globale.

Diversi partecipanti alla consultazione non vedono nessun motivo per limitare la disposizione alle banche svizzere. Secondo loro andrebbero invece prese in considerazione anche le relazioni di conto con banche estere, se queste sottostanno a una vigilanza equivalente. Sottolineano inoltre che in determinati casi la relazione di conto è intrattenuta solo con una banca estera, poiché evidentemente le banche svizzere sono sempre più prudenti ad avviare una relazione d'affari con imprese legate a determinati Paesi (ad es. USA, Russia) o settori (tecnofinanza/blockchain). Contrariamente a quanto esposto nel rapporto esplicativo, questa disposizione non sarebbe una misura «poco invasiva».

Proprio per le imprese attive nella criptoindustria non sarebbe necessario disporre di un conto bancario svizzero. L'obbligo di un conto bancario svizzero nuocerebbe a questo settore e obbligherebbe le rispettive imprese a trasferirsi all'estero o addirittura a cessare la loro attività.

Economiesuisse, USAM, Moving Media GmbH e OAD-ASSL rimandano al principio della neutralità tecnologica. In seguito alla digitalizzazione sarebbe quindi di particolare importanza estendere la disposizione in esame anche ad altri intermediari finanziari, quali i gestori patrimoniali, le società di leasing, gli avvocati e i notai. Anche se tale obbligo venisse davvero introdotto rimarrebbe da chiarire chi eserciti l'attività di controllo e chi infligga le sanzioni in caso di violazione degli obblighi.

Si solleva la questione per cui la disposizione non contribuirebbe all'auspicata coerenza dell'ordinamento giuridico, poiché CO e LRD non darebbero definizioni equivalenti dell'avente economicamente diritto. La soluzione proposta sarebbe inoltre poco mirata, lasciando aperta la questione di chi controlli l'adempimento dell'obbligo di avere un conto bancario.

Per UNIGE la disposizione sarebbe collocata in modo errato da un punto di vista della sistematica, poiché l'obbligo di avere un conto bancario non avrebbe alcuna pertinenza con il diritto contabile.

4.4 Diritto di consultazione (art. 686 cpv. 6, art. 697l cpv. 5, art. 790 cpv. 4 lett. 2, art. 837 cpv. 3 CO)

4.4.1 Panoramica sui risultati della consultazione

19 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, VS, ZH), pvl, PSS, USS e Schellenberg Wittmer sono favorevoli alla proposta, benché alcuni di loro propongano diversi adeguamenti.

I partiti PLR e UDC così come economiesuisse, ASB, Bär & Karrer, Baker McKenzie, CP, Forum OAD, Homburger, Lenz & Staehelin, OAD FCT, FSA, SSIC, Scienceindustries, USAM, OAD-ASSL, OAD-ASA, ASSI, SwissHoldings, UNIGE, ASG e VQF sono contrari alla proposta.

Secondo la FSA il libro delle azioni non deve essere in nessun caso reso accessibile al pubblico. Bär & Karrer e UNIGE sottolineano che, secondo il diritto azionario, persino gli azionisti stessi avrebbero un diritto limitato di consultarlo. Mentre dovrebbe essere concesso alle autorità fiscali in virtù delle esigenze di trasparenza, le altre autorità e gli intermediari finanziari non necessiterebbero di un diritto di consultazione completo.

Baker McKenzie, Bär & Karrer, Lenz & Staehelin, FSA e UNIGE affermano di non comprendere perché sia stato proposto di accordare agli intermediari finanziari un diritto di consultazione perché possano adempiere i loro obblighi di diligenza, dal momento che gli intermediari finanziari sarebbero liberi di interrompere o neanche avviare una relazione d'affari e di darne comunicazione secondo l'articolo 9 LRD, se la controparte non mette a disposizione le informazioni necessarie. Ritengono altrettanto incomprensibile perché sia stato proposto di accordare agli intermediari finanziari il diritto di consultare tutti gli elenchi della società, poiché conformemente alla LRD gli obblighi di diligenza si riferirebbero esclusivamente all'avente economicamente diritto. Infine sarebbe opinabile se la consultazione dell'elenco degli aventi economicamente diritto consentirebbe a un intermediario finanziario di adempiere effettivamente i propri obblighi conformemente all'articolo 4 e seguente LRD, giacché le definizioni di avente economicamente diritto ai sensi degli articoli 697j e 790a CO e 2a capoverso 3 LRD non coinciderebbero. Le persone annunciate alla società conformemente al CO non corrisponderebbero quindi necessariamente agli aventi economicamente diritto secondo la LRD. Per le ragioni esposte propongono pertanto di rinunciare all'introduzione di un diritto di consultazione per gli intermediari finanziari.

Anche USAM e Homburger si dicono contrari ad accordare agli intermediari finanziari il diritto di consultazione, adducendo l'ulteriore argomentazione secondo cui, in combinazione con l'obbligo di avere un conto bancario, gli intermediari finanziari diverrebbero in questo modo la «longa manus» delle autorità fiscali e penali. Questo ruolo andrebbe ad aggiungersi, senza indennità, ai loro obblighi comportamentali e di comunicazione, volti a prevenire il riciclaggio di denaro, e pertanto andrebbe respinto.

Il PPD e I Verdi non si esprimono in merito alla proposta.

4.4.2 Osservazioni sulle disposizioni

I Cantoni AI e AR chiedono un elenco esaustivo delle autorità a cui s'intende conferire il diritto di consultazione; in caso contrario potrebbe rivelarsi difficile distinguere le richieste d'informazione legittime da quelle illegittime.

Secondo USAM e OAD-ASSL, se il diritto di consultazione venisse introdotto dovrebbe essere concesso anche alla FINMA e agli OAD in quanto organi esercitanti la vigilanza sugli intermediari finanziari.

Homburger solleva l'interrogativo di come le disposizioni proposte possano interagire con le regolamentazioni più calibrate riguardanti le misure coercitive e l'ottenimento dei mezzi di prova, così come disciplinate ad esempio dal Codice di procedura penale o dalla legislazione fiscale. La concessione ad autorità e privati del diritto di consultazione al di fuori di procedure basate sullo Stato di diritto costituirebbe una novità assoluta. Per assicurare che la possibilità di accesso a livello statale agli elenchi delle società rimanga circoscritta, Baker McKenzie, Bär & Karrer e Schellenberg Wittmer auspicano che il diritto di consultazione sia limitato ad autorità svizzere ben precise, evitando una clausola generale nel CO a favore di una base legale specifica negli atti normativi speciali.

Per Baker McKenzie non è chiaro che cosa si intenda per «adempimento dei compiti legali» e sostiene che la consultazione finalizzata al semplice adempimento dei compiti legali favorirebbe l'arbitrarietà. Il diritto di consultazione dovrebbe essere limitato ai casi in cui ve ne sia la necessità e si fondi su una legge speciale.

Schellenberg Wittmer chiede una precisazione del concetto di autorità e delle modalità secondo cui una consultazione sarebbe valutata come necessaria all'adempimento dei compiti legali dell'autorità. Quest'incombenza non potrebbe essere affidata alla discrezionalità delle autorità o degli intermediari finanziari.

4.5 Succursali di imprese estere (art. 935 cpv. 3 CO)

4.5.1 Panoramica sui risultati della consultazione

15 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TG, UR, VD, VS), CDCF, PLR, pvl, I Verdi, PSS, USS, Alliance Sud/Public Eye e Transparency International accolgono la proposta.

Tre Cantoni (SZ, ZG, SH), UDC, USAM, Bär & Karrer, Baker McKenzie, Bitcoin Association Switzerland, OAD FCT, FSA, SSIC, Schellenberg Wittmer, UNIGE e ASG respingono la proposta.

Pur trattandosi unicamente di una prescrizione d'ordine, Schellenberg Wittmer non comprende perché secondo la disposizione i mandatarî delle succursali in Svizzera debbano essere tenuti ad avere l'accesso a informazioni estere. L'obbligo di annunciare degli azionisti di società estere non rientrerebbe nel campo di applicazione territoriale e materiale del diritto svizzero. Secondo OAD FCT la disposizione viola il principio della territorialità.

Secondo Baker McKenzie, Bär & Karrer e FSA l'obbligo del mandatario di avere accesso alle informazioni sugli azionisti della sede principale all'estero nonché sugli aventi economicamente diritto è in conflitto con il diritto estero, se questo non contempla possibilità di informazione analoghe o se ha una nozione diversa di avente economicamente diritto, per cui le informazioni spesso non coinciderebbero. In questo caso il mandatario non dovrebbe essere tenuto a procurarsi autonomamente le informazioni, tanto più che l'accesso a tali informazioni potrebbe rivelarsi difficoltoso. Ad attenuare la problematica vi sarebbe tuttavia il carattere di mera pre-

scrizione d'ordine della disposizione, la cui inosservanza non implicherebbe altre sanzioni. Anche l'obbligo del mandatario di inoltrare le informazioni alle autorità e agli intermediari finanziari contrasterebbe in molti casi con il diritto estero (in materia di protezione dei dati).

Il PPD e il PLR non si esprimono in merito alla proposta.

4.5.2 Osservazioni sull'articolo 935 capoverso 3 CO

Secondo Bär & Karrer e FSA la disposizione va oltre le raccomandazioni formulate dal Forum globale, dato che queste ultime si riferirebbero esclusivamente alle società estere con amministrazione effettiva e sede in Svizzera, e non a tutte le succursali estere. Per questa ragione propongono l'adeguamento seguente:

³ ~~Se la società è effettivamente amministrata in Svizzera, il mandatario deve avere accesso a nomi, cognomi e indirizzi degli azionisti o dei soci nonché degli aventi economicamente diritto e deve poter inoltrare tali informazioni alle autorità e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD.~~

I Verdi, Alliance Sud / Public Eye e Transparency International chiedono di estendere l'obbligo di informazione a tutte le società estere che possiedono uno stabilimento d'impresa in Svizzera. Gli stabilimenti d'impresa offrirebbero infatti nuove scappatoie per flussi finanziari illeciti se l'obbligo di informare fosse limitato solo alle società con succursali in Svizzera.

5. Scambio di informazioni

5.1 Confidenzialità della domanda (art. 15 cpv. 3 LAAF)

5.1.1 Panoramica sui risultati della consultazione

22 Cantoni (tutti i Cantoni che hanno partecipato alla consultazione tranne il Cantone TI), I Verdi, PSS, CDCF e ABPS accolgono la proposta.

Il Cantone TI, PLR, economiesuisse, ASB, Bär & Karrer, Forum OAD, OAD FCT, SATC, FSA, UBCS, ASG e VQF respingono la proposta.

Gli oppositori ritengono che la disposizione proposta limiti in modo inammissibile il diritto di esame degli atti.

I partiti PPD, pvl e UDC non si esprimono in merito alla proposta.

5.2 Capacità di essere parte e capacità processuale (art. 18a LAAF)

5.2.1 Panoramica sui risultati della consultazione

Sette Cantoni (BE, GE, LU, NW, SO, VS, ZH) e l'ABPS accolgono il progetto; i Cantoni NW, SG, TG e VD nonché PPD, OAD FCT e ASG lo respingono.

I partiti PLR, pvl, I Verdi, PSS e UDC non si esprimono in merito alla proposta.

5.2.2 Osservazioni sull'articolo 18a LAAF

Per diversi Cantoni e il PPD non è chiaro che cosa si intenda concretamente per «portafogli collettivi» e «altri enti giuridici». Per questa ragione i Cantoni NW, SG, TG e VD propongono di limitare la disposizione ai defunti, ovvero alle successioni; i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, JU, SH, SZ, UR e ZG nonché CDCF propongono di esaminare una simile restrizione.

ASB, UBCS e ABPS intendono obbligare lo Stato richiedente a provare che conformemente alla propria legislazione l'«ente giuridico» interessato è dotato di personalità giuridica e ha diritto di rappresentanza.

6. Altre osservazioni

6.1 Legge GAFI

Secondo Baker McKenzie l'esperienza dimostra che numerose società interessate dagli obblighi introdotti con la legge GAFI (art. 697j segg. CO) non sarebbero a conoscenza di tali obblighi, in quanto non si avvarrebbero di una consulenza giuridica e non disporrebbero di un ufficio di revisione che possa portarli a conoscenza dei nuovi standard. L'inosservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza (in particolare l'inadempimento dell'obbligo di tenere un elenco degli aventi economicamente diritto) emergerebbe per queste società di norma solo all'atto della vendita, dell'avvio di provvedimenti coercitivi o all'insorgere di una controversia tra titolari di quote. Per la legge GAFI purtroppo avrebbero trovato conferma i timori già espressi durante la procedura legislativa, ovvero che la legge conterrebbe norme imprecise, lacunose e contraddittorie). Le carenze riguarderebbero in particolare i seguenti temi:

- titoli sottoposti all'obbligo di annunciare (in virtù del rimando all'art. 656a cpv. 2 CO l'obbligo di annunciare di cui all'art. 697j CO comprenderebbe anche l'acquisto dei buoni di partecipazione, il che è ritenuto discutibile);
- nozione di «acquisto» (si pone la questione di cosa valga al momento della costituzione, dell'aumento del capitale, della conversione di titoli di partecipazione, dell'acquisto di quote proprie ecc.; nel definire la nozione di «acquisto» il legislatore avrebbe potuto orientarsi all'art. 120 LInFi);
- deroga all'obbligo di annunciare per le società quotate in borsa (si pone la questione di quanti titoli di partecipazione della società debbano essere quotati in borsa, di quali regole valgano per i rapporti di partecipazione su più livelli e se la deroga si applichi solo alla quotazione in Svizzera);
- avente economicamente diritto (si pone la questione di chi debba essere annunciato nelle strutture di gruppo e per le azioni detenute direttamente o indirettamente da investimenti collettivi di capitale o da fondi di «private equity» nonché da fondazioni e da trust);
- sanzioni (il tenore dell'art. 697m CO è ritenuto impreciso: la discriminazione non dovrebbe essere l'inosservanza degli obblighi di annunciare, bensì il mancato l'annuncio; in luogo di «diritti sociali» sarebbe stato più sensato fare riferimento al «diritto di voto e ai diritti che ne derivano»; sarebbe insoddisfacente che una violazione degli obblighi di annunciare venga sanzionata più severamente per le società non quotate in borsa che per le società quotate in borsa; si pone la questione se il mancato annuncio di una modifica ai sensi dell'art. 697j cpv. 2 CO comporti le conseguenze secondo l'art. 697m CO, ritenute impraticabili e sproporzionate).

Che la revisione delle disposizioni in materia di trasparenza non sia stata colta come un'occasione per eliminare le problematiche già note sarebbe ancor più preoccupante in considerazione del previsto sanzionamento penale di questi obblighi.

6.2 Annuncio dell'avente economicamente diritto alle azioni (art. 697j CO)

Il Forum PMI chiede che, prima di introdurre le disposizioni penali, siano messe a disposizione delle PMI istruzioni dettagliate per l'identificazione degli aventi economicamente diritto.

Bär & Karrer, Homburger, il Forum PMI, Lenz & Staehelin, FSA, Schellenberg Wittmer, Scienceindustries, OAD-ASSL, ASSI, SwissHoldings, UNIGE, Vischer e Walder Wyss chiedono una

riformulazione in vari punti dell'articolo 697j CO, la cui applicazione pratica causerebbe grandi difficoltà. In particolare sarebbe necessario chiarire la nozione di «avente economicamente diritto», come s'imporrebbe in virtù del principio della legalità con l'introduzione di disposizioni penali.

Bär & Karrer, Homburger, Lenz & Staehelin e UNIGE propongono di riformulare l'articolo 697j CO come segue (Homburger, Lenz & Staehelin auspicano che venisse adeguato di conseguenza anche l'art. 790a CO)

¹ Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui titoli di partecipazione non sono quotati in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

² L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

³ Se l'azionista è una persona giuridica o una società di persone, è considerata avente economicamente diritto la persona fisica che controlla l'azionista in applicazione per analogia dell'articolo 963 capoverso 2 CO. In assenza di un simile avente economicamente diritto, non deve essere fatto alcun annuncio.

⁴ Se l'azionista è una società i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, o se è controllato da una simile società ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 CO, l'obbligo di annunciare decade qualora le partecipazioni presso la società quotata in borsa sottostanno agli obblighi di annunciare ai sensi dell'articolo 120 segg. della legge sull'infrastruttura finanziaria o a disposizioni estere equivalenti. L'azionista deve comunicare alla società la ditta e la sede della società i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa.

⁵ L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

La FSA propone di riformulare l'articolo 697j CO come segue:

³ Se l'azionista è una persona giuridica o una società di persone, è considerata avente economicamente diritto la persona fisica che controlla l'azionista in applicazione per analogia dell'articolo 963 capoverso 2 o 3 CO. In assenza di un avente economicamente diritto, l'annuncio non deve essere fatto.

⁴ Se l'azionista è una società i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, una fondazione di utilità pubblica, un'associazione o un ente di diritto pubblico oppure se l'azionista è controllato da una società i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, controllati da una fondazione di utilità pubblica, da un'associazione o da un ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 o 3 CO, l'annuncio non deve essere fatto.

Schellenberg Wittmer solleva in particolare le questioni seguenti:

- in quali casi l'acquisto di azioni debba essere qualificato come acquisto «d'intesa con terzi»;
- se le deroghe di cui all'articolo 697j capoversi 1 e 3 CO si applichino anche se le azioni dell'acquirente o le azioni di una società madre diretta o indiretta dell'acquirente sono quotate in borsa o rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili e se queste deroghe non debbano valere anche per le strutture di fondi con un'ampia cerchia di investitori;

- in che modo si accerti se le strutture di partecipazioni su più livelli raggiungono o superano il limite del 25 per cento del capitale e/o dei diritti di voto (regola «de minimis», metodo della moltiplicazione o metodo della maggioranza);
- in che modo si accerti l'avente economicamente diritto delle strutture di fondi o dei trust;
- chi/che cosa bisogna annunciare in assenza di un avente economicamente diritto;
- se occorra comunicare alla società le deroghe all'obbligo di annunciare, ovvero i casi in cui l'obbligo non sussiste (acquisto di azioni quotate in borsa o che rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili);
- quando insorga l'obbligo di annunciare, quali siano l'oggetto e la modalità dell'annuncio e quali siano le deroghe a tale obbligo.

Il legislatore dovrebbe disciplinare esplicitamente l'insorgere dell'obbligo di annunciare, le deroghe all'obbligo di annunciare nonché l'oggetto e la modalità dell'annuncio.

Walder Wyss propone la nuova disposizione seguente:

Art. 697j CO

^{1bis} È considerato acquisto ai sensi del capoverso 1 ogni acquisto in proprietà. Per l'acquisto d'intesa con terzi si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza FINMA del 3 dicembre 2015 sull'infrastruttura del mercato finanziario. L'intesa con terzi deve avvenire in relazione all'acquisto della proprietà; le intese successive sono irrilevanti. Le costituzioni esigono circostanze qualificanti supplementari che vanno oltre l'ordinaria costituzione congiunta.

^{1ter} Il capoverso 1 non si applica all'acquisto di buoni di partecipazione e di godimento.

^{1quater} Le persone fisiche che partecipano solo indirettamente alla società le cui azioni sono state acquistate devono essere annunciate come aventi economicamente diritto, se detengano su più livelli di partecipazione una partecipazione consolidata di almeno il 25 per cento del capitale o dei voti dell'acquirente. A tale scopo vengono moltiplicate le diverse partecipazioni (test di moltiplicazione).

⁴ Se non può essere accertato nessun avente economicamente diritto ai sensi dei capoversi 1 e ^{1quater}, a titolo sussidiario deve essere annunciata l'identità del presidente dell'organo direttivo della società le cui azioni sono state acquistate.

⁵ Non sussiste obbligo di annunciare, e a titolo sussidiario deve essere annunciata l'identità del presidente dell'organo direttivo della società le cui azioni sono state acquistate, se:

- a. una società le cui azioni sono quotate in borsa (o una delle sue filiali) acquista azioni;
- b. una società le cui azioni rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili (o una delle sue filiali) acquista azioni;
- c. una persona acquista azioni a titolo fiduciario per una società che rientra nel campo di applicazione delle lettere a e b;
- d. un'associazione (art. 60 segg. CC) o una fondazione (art. 80 segg. CC) acquista azioni;
- e. una società controllata in maggioranza dallo Stato acquista azioni;
- f. un trust effettivamente irrevocabile («irrevocable trust») acquista azioni;
- g. un fondo d'investimento con oltre 20 investitori acquista azioni.

6.3 Sanzioni di diritto civile in caso di inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697m CO)

Bär & Karrer, Homburger, Lenz & Staehelin, FSA e UNIGE auspicano che con l'introduzione delle sanzioni penali vengano abrogate le sanzioni previste dal diritto societario secondo l'articolo 697m CO, soprattutto perché sarebbero evidentemente ritenute poco efficaci nonché problematiche sotto il profilo del diritto procedurale e dello Stato di diritto. Inoltre sarebbero eccessivamente rigide e non consentirebbero di differenziare in base alla gravità dell'atto, dell'intenzionalità e di altre circostanze. Inoltre sussisterebbe il rischio di un utilizzo improprio di tali sanzioni in caso di controversie tra gli azionisti o per escludere un azionista indesiderato. Ritengono che le nuove sanzioni penali siano sufficienti, dal momento che un doppio sanzionamento non sarebbe necessario né per adempiere le raccomandazioni emanate dal Forum globale né per contrastare le violazioni dell'obbligo di annunciare.

Se l'articolo 697m CO verrà mantenuto, secondo Bär & Karrer e Homburger sarà necessario prevedere un minimo di garanzie processuali, affinché l'azionista possa giustificare la propria omissione. Considerata la gravità della sanzione, che equivarrebbe pur sempre all'espropriazione dei diritti patrimoniali e di voto, e dello scopo degli obblighi di annunciare, l'articolo 697m CO non convincerebbe. Nei casi minori (ad esempio un annuncio effettuato con lieve ritardo, un'omissione non confacente alla commissione di un reato fiscale o di riciclaggio di denaro oppure una semplice negligenza), la decadenza dei diritti patrimoniali sarebbe eccessiva e sproporzionata. Di fatto queste sanzioni colpirebbero soprattutto gli azionisti delle PMI, poiché le loro società non sono né quotate in borsa né dispongono di una divisione legale che possa informarli dei loro obblighi e sostenerli nel loro adempimento. Secondo Bär & Karrer e Homburger occorre quindi precisare come minimo che tali sanzioni sarebbero applicabili solo alla scadenza di un mese dall'esecuzione dell'acquisto.

Homburger intende prevedere per i casi poco chiari una possibilità che permetta alle autorità di stabilire immediatamente e in maniera vincolante se sussiste o no un obbligo di annunciare. Una tale possibilità esisterebbe già nella legislazione nel settore della borsa e gli investitori, intenzionati ad agire in conformità della legge, ne farebbero un uso attivo.

Walder Wyss propone la nuova disposizione seguente:

Art. 697m capoverso 4 secondo periodo:

⁴ ... Non è tuttavia tenuto a verificare la correttezza del contenuto degli annunci.

6.4 Varie

Secondo la FSA bisogna chiarire la questione se, a fronte della crescente importanza del libro delle azioni e dell'elenco degli aventi economicamente diritto nonché dei severi requisiti passibili di sanzione circa il contenuto, l'aggiornamento e la conservazione, non avrebbe senso introdurre chiare prescrizioni legali che disciplinino la loro tenuta.

I Verdi, PSS, ASB, USS, Alliance Sud/Public Eye e Transparency International sono favorevoli alla creazione di un registro centrale pubblico degli aventi economicamente diritto e fanno notare che circa metà degli Stati europei disporrebbe già oggi di un simile registro, grazie al quale sarebbe garantita una vigilanza indipendente. I Verdi sottolineano che, nel quadro della quarta direttiva antiriciclaggio, la cui entrata in vigore è prevista per fine 2019, l'UE ha approvato l'introduzione di registri pubblici degli aventi economicamente diritto a livello nazionale. Ne concludono che in questo senso le pressioni sulla Svizzera continueranno ad aumentare. Anche Kohli & Urbach e OAD-ASSL si pongono l'interrogativo se lo scopo dell'obbligo di avere un conto bancario non sia meglio raggiunto con l'introduzione di un registro statale. In questo con-

testo Kohli & Urbach rimandano alla tecnologia blockchain, sottolineando che questa permetterebbe non solo di adempiere le funzioni di pubblicazione, di prova, di controllo e di protezione collegate al registro, ma anche di assicurare all'occorrenza la trasparenza delle informazioni in modo semplice ed efficiente.

Schellenberg Wittmer auspica che l'articolo 697/ CO chiarisca se l'avente economicamente diritto debba presentare anche una copia del passaporto e della carta d'identità.

7. Riepilogo dei pareri presentati dai Cantoni in merito a questioni attuative

Art. 622 CO

Cpv. 1

I Cantoni AI, AR e ZG chiedono l'abolizione integrale delle azioni al portatore. I Cantoni AI e AR giustificano la richiesta con la grande incertezza che la distinzione tra società con azioni quotate in borsa e società con azioni non quotate in borsa creerebbe nella prassi. In particolare per le azioni di una società negoziate in una borsa estera, per l'ufficio del registro di commercio sarebbe molto difficile verificare o stabilire se si tratti di una borsa o soltanto di una preborsa. Anche l'incertezza del diritto derivante dal ritiro delle azioni dalla quotazione di borsa potrebbe essere evitata con un'abolizione integrale delle azioni al portatore. Eventualmente si potrebbe introdurre una limitazione alla quotazione in una borsa svizzera.

Laddove le azioni al portatore non venissero abolite integralmente, il Cantone ZG sollecita l'introduzione di un obbligo di annunciare secondo cui le società dovrebbero comunicare alle autorità del registro di commercio quando negoziano le loro azioni in borsa e quando sospendono il commercio. Inoltre bisognerebbe prevedere sanzioni nel caso di omissione dell'obbligo di annunciare e mancato adeguamento dello statuto della società entro sei mesi dalla sospensione del commercio in borsa delle azioni. Il Cantone ZG giustifica la richiesta con la difficoltà delle autorità del registro di commercio di sapere se una società sia quotata e se e quando abbia sospeso il commercio in borsa.

Art. 4 delle disposizioni transitorie

Cpv. 1

Secondo i Cantoni AI, BL, FR, SG e UR è quasi impossibile affrontare l'elevato numero di modificazioni di statuto supplementari o di procedure d'esecuzione forzate con le risorse attualmente disponibili senza che la gestione dell'attività quotidiana ne risenta. La disposizione causerebbe anche incertezza del diritto quando i giustificativi (statuti) sarebbero in contrapposizione con l'iscrizione nel registro di commercio, dopo che alla scadenza del termine transitorio di due anni l'ufficio del registro di commercio avrebbe modificato d'ufficio l'iscrizione. I Cantoni AI e UR ritengono che ne sarà interessato oltre il 30 per cento degli statuti delle società anonime. I terzi dovrebbero però poter fare affidamento sul fatto che le copie dei giustificativi corrispondano a quanto iscritto nel registro di commercio.

Cpv. 2

I Cantoni AI, AR, BS e ZG rimandano a diverse difficoltà pratiche per gli uffici del registro di commercio a cui, con questa disposizione, verrebbe imposto un nuovo obbligo di verifica. Gli uffici del registro del commercio non potrebbero infatti sapere se una società sia quotata in borsa e quando questa sospenda il commercio delle sue azioni. Non sarebbero quindi nemmeno in grado di riconoscere quando eventualmente respingere una modificazione dello statuto. A questo si potrebbe rimediare obbligando le società quotate in borsa a dimostrare, in

occasione di ogni modificazione dello statuto, di essere ancora quotate e prevedendo a livello normativo una limitazione della quotazione in una borsa svizzera.

Cpv. 3

I Cantoni AI e AR invitano a riflettere sul fatto che gli statuti delle società anonime con azioni nominative si distinguono in diversi punti dagli statuti di società anonime con azioni al portatore. Con una conversione effettuata per legge rimarrebbe incerto quali regole degli statuti verrebbero modificate «automaticamente» e quali no. In base a queste considerazioni, il Cantone AI propone di fissare a un anno il termine per adeguare gli statuti e per l'iscrizione nel registro di commercio. La conversione in azioni nominative dovrebbe aver luogo soltanto attestando pubblicamente la decisione dell'assemblea generale di modificare gli statuti. Inoltre, si potrebbe stabilire che, nel caso di un mero adeguamento del tipo di azioni, il consiglio d'amministrazione lo possa effettuare senza attestazione pubblica. Una modificazione degli statuti non effettuata entro i termini potrebbe essere qualificata come lacuna nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 731b CO e deferita al giudice per le misure necessarie.

Il Cantone UR chiede che per le società che non modificano il proprio statuto entro i termini previsti e non danno seguito alla diffida dell'ufficio del registro di commercio, su domanda di quest'ultimo il giudice esiga il ripristino dell'ordine legale.

Art. 731b CO

Nel caso in cui il capoverso 1 numero 4 non venisse stralciato, i Cantoni AI, AR e ZG postulano che l'ufficiale del registro di commercio non ottenga il diritto di chiedere al tribunale di prendere le misure necessarie, considerato che il rapporto esplicativo non lo include tra le autorità autorizzate a consultare il libro delle azioni.

Il Cantone ZG rileva come di fatto le società siano diventate un articolo di consumo. Una volta perso l'interesse per la società, gli organi si dimetterebbero e si farebbero cancellare dal registro di commercio, provocando deliberatamente una dichiarazione di fallimento per lacune nell'organizzazione. Lo Stato avrebbe poi il compito di liquidare la società a spese del contribuente. Con il nuovo numero 4 verrebbe creato un ulteriore strumento per liberarsi di una società non più necessaria e delegare il lavoro allo Stato. La sanzione del fallimento in relazione al numero 4 sarebbe sproporzionata.

I Cantoni SG e ZH propongono di estendere il diritto di chiedere al tribunale di prendere le misure necessarie conformemente al capoverso 1 ad autorità e intermediari finanziari di cui agli articoli 686 capoverso 6 e 697/ capoverso 5 CO, altrimenti l'articolo 731b capoverso 1 numero 4 CO rimarrebbe lettera morta.

Art. 686 cpv. 6, art. 697/ cpv. 5, art. 790 cpv. 4 n. 2, art. 837 cpv. 3 CO

I Cantoni AI e AR chiedono un elenco esaustivo delle autorità a cui s'intende conferire il diritto di consultazione; in caso contrario potrebbe rivelarsi difficile distinguere le richieste d'informazione legittime da quelle illegittime.

Art. 18a LAAF

I Cantoni NW, SG, TG e VD propongono di limitare la disposizione ai defunti, ovvero alle successioni; i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, JU, SH, SZ, UR e ZG propongono di esaminare una simile restrizione.